COMUNE DI COLI PROVINCIA DI PIACENZA

Ord. N 498 Prot. N. 4265

OGGETTO: Limitazione dell'uso dell'acqua.

-IL SINDACO-

CONSIDERATO che la stagione estiva impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

VISTA la richiesta della Società IRETI s.p.a., gestore del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per il Comune di Coli, e del Consorzio di Bonifica di Piacenza per gli acquedotti rurali, per la relativa limitazione del bene pubblico;

Visto l'art. 50 della Legge 18.08.2000 n° 267,

ORDINA

A tutti gli utenti di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni domestici ed igienici o comunque consentiti dai contratti di somministrazione, vietando l'impiego dell'acqua da essi attinta per usi diversi (innaffiamento di piazzali, orti, giardini, lavaggio auto, ecc...) dalle ore 01.00 alle ore 23.00 per acquedotti IRETI e dalle ore 04.00 alle ore 20.00 per acquedotti di Bonifica dal giorno 03 Agosto al giorno 15 settembre 2017;

Ai possessori di piscine, per il riempimento delle stesse, di prendere contatto preventivamente con il gestore del servizio idrico, al fine di concordarne le modalità e le precauzioni da adottare durante tali

operazioni;

Ai contravventori della presente ordinanza, con le modalità previste dalla legge 16 gennaio 2003, n° 3 e 24 novembre 1981, n° 689, il pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,00, quale sanzione amministrativa prevista per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali;

Per prelievi urgenti riferiti ad animali in pericolo di vita e persone autorizzate dal Sindaco è derogata la

presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite l'affissione all'albo pretorio comunale, ed alla distribuzione negli esercizi pubblici del territorio comunale.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE

Di inviare copia della presente ordinanza al gestore del servizio idrico integrato, Ditta Enìa s.p.a. e Consorzio di Bonifica di Piacenza.

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna sezione di Parma, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dalla Residenza Municipale, lì 03.08.2017

Il Sindaco Prof. Luigi Bertuzzi